

Impianti fotovoltaici: aggiornata la Linea Guida di prevenzione incendi

Aggiornato il documento per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici. Ecco quali impianti sono interessati e le nuove misure tecniche previste

di [Redazione tecnica](#) – 04.09.2025

La sicurezza antincendio negli impianti fotovoltaici entra in una nuova fase. Con la **nota del 1° settembre 2025, n. 14030**, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti FV, aggiornando la guida tecnica emanata nel 2012 (nota prot. 1324/2012).

Si tratta di un documento di grande rilievo operativo per i progettisti, i manutentori e i responsabili della sicurezza, perché integra l'evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi anni e ridefinisce i parametri da rispettare in fase di progettazione e gestione.

Prevenzione incendi impianti fotovoltaici: aggiornata la Linea Guida

Le linee guida si applicano agli impianti fotovoltaici (tensione nominale ≤ 1500 V) collocati:

- all'interno o a servizio di attività soggette alle procedure del d.P.R. n. 151/2011;
- su edifici civili, industriali, commerciali e rurali;
- su tettoie, pergole e pensiline collegate agli edifici;
- su parcheggi coperti interferenti con attività sottoposte a prevenzione incendi.

Sono invece esclusi:

- impianti a terra;
- sistemi plug & play;
- impianti con potenza inferiore a 800 W;
- impianti agrivoltaici collocati a oltre 100 metri dagli edifici;
- impianti a concentrazione solare non installati su edifici o tettoie.

Modifiche rilevanti e obblighi connessi

L'installazione di un impianto fotovoltaico in un'attività soggetta è da considerarsi, in via generale, una **modifica rilevante** ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 151/2011, in quanto altera le condizioni di sicurezza preesistenti.

Ne consegue che:

- se l'impianto è progettato nel rispetto integrale delle prescrizioni della linea guida e la valutazione del rischio non evidenzia criticità, l'intervento rientra nell'art. 4, comma 7, del DM 7 agosto 2012, senza aggravio di sicurezza;
- se invece la valutazione del rischio mostra un peggioramento delle condizioni di sicurezza per attività di categoria B e C, è necessario attivare le procedure dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011.

Per gli impianti già denunciati o progettati prima dell'entrata in vigore delle nuove regole, sono previsti regimi transitori.

Le principali novità introdotte

Tra le innovazioni più rilevanti della linea guida DCPREV 14030/2025 segnaliamo:

- **la distinzione BAPV/BIPV**: differenziazione fra impianti applicati sull'involucro edilizio (BAPV) e impianti integrati (BIPV).
- **le indicazioni per i sistemi di accumulo (BESS)**: obbligo di specifica valutazione del rischio per i sistemi al litio, con richiamo alle linee guida dedicate.
- **le distanze minime**:
 - pannelli suddivisi in sottoinsiemi di massimo 20 m per lato, separati da corridoi privi di impianti larghi almeno 2 m;

- fascia libera di 1 m lungo i bordi della copertura;
- distanza minima di 1 m da EFC, lucernari, camini e aperture.
- **le indicazioni sulle compartimentazioni:** inverter e quadri elettrici in compartimenti REI/EI 30, con limitazioni in prossimità di vie di esodo o aperture.
- **le indicazioni su resistenza e reazione al fuoco:** obbligo di installazione su strutture incombustibili (classe A1) o con interposizione di materiali EI 30; valutazione del sistema pannello-copertura secondo UNI EN 13501-1 e 13501-5.
- **il sezionamento d'impianto:** presenza di un dispositivo unico, chiaramente segnalato e accessibile ai soccorritori, per il sezionamento completo dalla rete.
- **la manutenzione obbligatoria:** almeno una verifica biennale ai fini della sicurezza antincendio, con registrazione nel libretto dell'impianto.

Considerazioni operative

La nota offre uno strumento aggiornato e più articolato per affrontare la progettazione e la gestione degli impianti fotovoltaici in un'ottica di sicurezza antincendio.

Per i tecnici significa:

- verificare se l'intervento costituisce modifica rilevante o meno;
- rispettare le nuove prescrizioni su distanze, compartimentazioni e materiali;
- considerare con attenzione la presenza di sistemi di accumulo al litio;
- programmare la manutenzione con cadenza regolare e documentata.

In definitiva, **non si tratta di un elenco rigido di prescrizioni**, ma di un quadro tecnico che mira a coniugare sviluppo del fotovoltaico e tutela della sicurezza. Resta sempre salva la possibilità per il progettista di adottare soluzioni alternative, purché coerenti con gli obiettivi generali di prevenzione incendi previsti dalle normative nazionali ed europee.

Articolo tratto da *Lavori Pubblici*